



REGIONE SICILIANA

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTO la L.R. 1 agosto 1977, n. 80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n. 116.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTA la L.r. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

VISTO il Decreto Presidenziale del 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 del 21.12.2009, recante il regolamento per l'attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

VISTO il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui spedito l'8.10.2020 dal signor XXXX, avverso il provvedimento n.11483 del 17.9.2020, con il quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani ha espresso parere favorevole al mantenimento di un fabbricato abusivo sito a XXXX, in zona sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica, a condizione che *“gli infissi esterni siano in legno con persiane o scuri interni o in PVC/alluminio effetto legno”*.

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perchè è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

VISTE le controdeduzioni della Soprintendenza di Trapani contenute nella nota n.14207 del 13.11.2020.

CONSIDERATO, sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. 27.11.1989, n. 16; C.G.A. 8 marzo 2005, n.101), di potere decidere il ricorso gerarchico de quo anche dopo la decorrenza del termine di cui all'art. 6 del D.P.R. 1199/1971, al fine di rimuovere la perdurante indeterminatezza nella decisione del contenzioso.

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

il ricorrente contesta in buon sostanza la condizione imposta dalla Soprintendenza riguardante la sostituzione degli infissi, ritenendo detta prescrizione eccessivamente onerosa tanto da rivestire un contenuto sanzionatorio.

CONSIDERATO che il ricorrente contesta il citato parere della Soprintendenza che ha consentito il mantenimento di un fabbricato abusivo a condizione che *“gli infissi esterni siano in legno con persiane o scuri interni o in PVC/alluminio effetto legno”*.

A questo punto, è opportuno rammentare che nelle aree sottoposte al regime vincolistico ex D.Lgs. n.42/2004 gli interventi edilizi comportanti una alterazione dell'aspetto esteriore dei luoghi sono soggetti all'autorizzazione della competente Soprintendenza, che esprime il proprio giudizio sulla fattibilità degli stessi compatibilmente con l'ambiente protetto.

Si tratta di un apprezzamento estetico di natura tecnico-discrezionale caratterizzante l'attività dell'organo di tutela e, quindi, nei poteri attribuitigli dalla legge, e come tale ritenuto insindacabile sotto il profilo del merito se non per motivi di illogicità (tra le tante: C.d.S., Sez. VI, 30 gennaio 1991, n. 47; C.G.A. 20 ottobre 1994, n. 106; T.A.R. Sicilia – Palermo – 12 aprile 2007, n. 1302; T.A.R. Sicilia – Palermo – 6 dicembre 2013, n.2404; C.G.A. 4 settembre 2015, n. 589; T.A.R. Sicilia – Palermo – 23 dicembre 2020).

In questi casi *“le valutazioni effettuate dalla Soprintendenza in ordine alla tutela dei valori paesaggistici sono caratterizzate da un'ampia sfera di discrezionalità, vertendo su criteri che, per*

**REGIONE SICILIANA**

quanto ancorati a parametri tecnici, danno luogo a giudizi connotati da inevitabili margini di opinabilità, cosicché al giudice amministrativo è affidato un sindacato riferito a eventuali carenze d'istruttoria e travisamenti dei fatti, ovvero illogicità e incongruenze nelle valutazioni effettuate" (T.A.R. Sicilia – Palermo – 23 dicembre 2020).

Ora dall'esame degli atti emerge che la condizione imposta da quell'Ufficio, è motivata dalla circostanza che *"la tipologia architettonica risulta estranea ai luoghi tutelati"*.

Quindi, l'intento della Soprintendenza è stato quello di rendere quanto possibile l'abuso edilizio compatibile con il paesaggio tutelato, attraverso l'eliminazione di elementi estranei dal sistema costruttivo tradizionale, quale appunto gli avvolgibili in plastica, prescrivendone la sostituzione con gli infissi esterni in legno con persiane o scuri interni o in PVC/alluminio effetto legno, per migliorare esteticamente la costruzione e favorirne un migliore inserimento in quel contesto paesaggistico.

Nella fattispecie in esame, la Soprintendenza ha sufficientemente e non illogicamente motivato la propria determinazione, facendo riferimento alle caratteristiche paesaggistiche dell'area, le quali erano state fortemente compromesse dagli interventi abusivi, ragioni queste che non prestano l'atto impugnato a vizi di illogicità.

Per le ragioni suesposte, il giudizio espresso dalla Soprintendenza non appare quindi di per sé illogico o contraddittorio, e pertanto le censure ad esso rivolte dal ricorrente non si prestano ad essere accolte.

RITENUTO per le suesposte ragioni di dovere rigettare il citato ricorso gerarchico presentato dal sig. Di Fede Giovanni avverso il parere della Soprintendenza di Trapani n. 11483 del 17.9.2020.

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui spedito l'8.10.2020 dal signor XXXX, avverso il provvedimento n.11483 del 17.9.2020 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani, è respinto ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199.

Art. 2) In conseguenza del superiore rigetto, è confermato il provvedimento n. 11483 del 17.9.2020 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani.

Art. 3) La presente decisione sarà comunicata al ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

Art. 4) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Art. 5) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 20-01-2021

IL DIRIGENTE GENERALE
F.to **Sergio Alessandro**